COMUNE DI VILLASANTA

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 30/04/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno 2026 addì 30 del mese di Aprile alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Istituzionali in modalità videoconferenza approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 28/03/2022, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco GALLI Lorenzo, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presente	N.	Cognome e nome	Presente
1	GALLI Lorenzo	SI	10	BESTETTI Patrizia	SI
2	BASSANI Valeria	SI	11	NEGRI Maurizio	SI
3	SORMANI Carlo Alberto	SI	12	MEREGALLI Chiara	SI
4	LINDNER Stefano	SI	13	PINI Gianbattista	SI
5	SACCHETTI Barbara	SI	14	CAMBIAGHI Antonio	SI
6	GALIMBERTI Lara	SI	15	CALLONI Angela	SI
7	FONTANA Pietro	SI	16	CARRETTA Gaia	SI
8	BARBA Gianluca	SI	17	CAZZANIGA Vittorio	SI
9	CESANA Laura Stella	SI			
PRESENTI: **17**			ASSENTI: **0**		

Partecipa il Segretario Generale Dr. Mario Scarpa.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza

La discussione avvenuta in aula risulta dalla registrazione integrale della seduta come da supporto informatico agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 00.15 (del 1° maggio 2026) il Consigliere Cambiaghi si allontana dall'aula. Presenti 16 Consiglieri.
Alle ore 00.17 (del 1° maggio 2026) il Consigliere Cambiaghi rientra in aula. Presenti 17 Consiglieri.

Vista la proposta deliberativa illustrata al Consiglio Comunale dall'Assessore **Lindner Stefano** concernente l'oggetto "**TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026**.";

Ritenuto di approvare la suddetta proposta dopo ampia discussione;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

I Consiglieri scrutatori nominati dal Sindaco Presidente all'inizio della seduta vengono confermati ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento di Consiglio Comunale, per l'accertamento della regolarità della votazione;

Udite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo Consiliari:
Cesana: dichiara il proprio voto FAVOREVOLE
Cambiaghi: dichiara il proprio voto di ASTENSIONE
Carretta: dichiara il proprio voto di ASTENSIONE

Con voti:
Presenti: n. 17 Consigliere/i (Assenti: =)
Favorevoli : n. 12
Contrari : n: =
Astenuti : n. . 5 (Cambiaghi, Pini, Calloni, Carretta, Cazzaniga)
espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di approvare** la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Infine, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 17 Consigliere/i (Assenti: =)
Favorevoli : n. 12
Contrari : n: =
Astenuti : n. . 5 (Cambiaghi, Pini, Calloni, Carretta, Cazzaniga)
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza

Settore Finanziario

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 24/04/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

Assessorato competente: Bilancio – ICT – Politiche Sociali – Tributi
Assessora/e competente: Lindner Stefano
Settore: Settore Finanziario
Responsabile di Settore: Mario Arosio

L'Assessore Lindner Stefano propone al Consiglio Comunale la proposta in oggetto specificando quanto segue:

PREMESSO che:
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C., approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2026 pari a euro 1.837.699,00;
- la propria deliberazione n. 23 del 28.04.2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 13.05.2024, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

VISTI:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del

contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell’art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall’art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:
- i comuni, in deroga all’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Villasanta e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di euro 1.854.199,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 1.141.303,00 e parte fissa pari a € 712.896,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 1.837.699,00;

ATTESO che l’entrata totale da finanziare con tariffa è pari a **Euro 1.837.699,00** ed è distinta in costi fissi e costi variabili, come di seguito specificato:
- Costi fissi **Euro 712.896,00**;
- Costi variabili **Euro 1.124.803,00**;

e che tali costi, in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie definite in utenze domestiche e non domestiche, sono ripartibili come segue:
- **70,80%** a carico delle utenze domestiche;
- **29,20%** a carico delle utenze non domestiche;

RISCONTRATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):
- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (…)”;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che ”A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 133 del 09.10.2025 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l’anno 2026;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

VISTO l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:
- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;

- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
- prima rata: **16 giugno 2026**;
- seconda rata: **16 dicembre 2026**;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **16 giugno 2026**;

ATTESO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

VISTO il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO, inoltre, che la presente proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Bilancio nella seduta del 23.04.2026;

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di dare atto che, in conseguenza di quanto indicato nel piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'entrata totale da finanziare con tariffa è pari a **Euro 1.837.699,00** ed è distinta in costi fissi e costi variabili, come di seguito specificato:
   - Costi fissi **Euro 712.896,00**;
   - Costi variabili **Euro 1.124.803,00**;

   e che tali costi, in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie definite in utenze domestiche e non domestiche, sono ripartibili come segue:
   - **70,80%** a carico delle utenze domestiche;
   - **29,20%** a carico delle utenze non domestiche;

3. Di stabilire, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e conseguentemente di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come indicato dettagliatamente nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

5. Di dare atto che:

a) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%;

b) in attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":
   - la componente 1, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
   - la componente 2, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

c) in attuazione della deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24" deve essere istituita a decorrere dal 1 gennaio 2025 la componente perequativa unitaria UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, pari ad € 6,00 euro/utenza;

6. Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art 33, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

7. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
   - prima rata: **16 giugno 2026**;
   - seconda rata: **16 dicembre 2026**;

   con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **16 giugno 2026**;

8. Di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione;

9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2020, n. 267, s.m.i., in relazione all'opportunità di approvare le tariffe TARI entro i termini di legge.

Allegati:
- Allegato A - Coefficienti e tariffe TARI 2026

Pareri

COMUNE DI VILLASANTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 16**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

Ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 24/04/2026

Il Responsabile di Settore

Mario Arosio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 24/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Mario Arosio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio GALLI Lorenzo	Il Segretario Generale Dr. Mario Scarpa